

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1251

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato TOZZI CONDIVI

Annunziata il 3 maggio 1950

Modifica al regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451 concernente il pagamento degli indennizzi per requisizioni e servizi per le truppe alleate

ONOREVOLI COLLEGHI! — È necessario provvedere alla modifica con urgenza del regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451, col quale si dettavano norme concernenti il pagamento degli indennizzi per requisizioni od altro da parte delle truppe alleate, per quanto riguarda l'articolo 7, il quale è in stridente contrasto con la Costituzione, in quanto stabilisce che « i provvedimenti del Ministro del tesoro sono definitivi e contro di essi non sono ammessi ricorsi né in via giudiziaria, né in via amministrativa », nel mentre la Costituzione all'articolo 113 statuisce un principio completamente antitetico.

La necessità di addivenire a tale modifica è pertanto evidente.

L'urgenza invece nasce dal fatto che il Consiglio di Stato, investito da vari ricorsi, ha ritenuto la norma contenuta nell'articolo 7 abrogata automaticamente e pertanto ha dichiarato accoglibili i ricorsi contro i

provvedimenti del Ministro del tesoro, ma ha però anche deciso — giustamente, in linea teorica — che il termine di 60 giorni iniziava a decorrere dal giorno della entrata in vigore della Costituzione per i provvedimenti emessi in precedenza e dalla notifica del provvedimento per quelli emessi in seguito. Una tale decisione viene a colpire quanti — e sono tanti — hanno ritenuto non poter ricorrere, appunto perché la legge espressamente lo vietava, e sono restati in attesa di un provvedimento legislativo: essi non potrebbero invece più ricorrere; e quanti, i quali dopo le prime decisioni, si sono affrettati a ricorrere, ma si sono sentiti rispondere che il ricorso era ormai tardivo.

Per rimettere in termini gli interessati, abbiano o non abbiano presentato ricorso, è necessario apportare la modifica che propongo alla vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 7 del regio decreto legislativo luogotenenziale 21 maggio 1946, n. 451, è così modificato:

« I provvedimenti del Ministro del tesoro con cui vengono liquidati gli indennizzi per

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

il risarcimento dei danni alle persone ed alle cose di cui alla lettera *d*) dell'articolo 1 e quelli emessi in seguito a ricorso degli interessati sui provvedimenti di cui all'articolo 3 sono impugnabili in via amministrativa nei 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

« La disposizione di cui al comma precedente sarà applicata anche ai giudizi in corso e potrà essere invocata per i ricorsi dichiarati irricevibili, o perché in contrasto all'espresso divieto o perché fuori termine ».

ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.